Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Economia

San Giobbe,
Cannaregio 873
30121 Venezia

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Il Direttore del Dipartimento di Economia

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca";
VISTO Il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i.;
VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della Legge 28/11/2005 n.246" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 1/2017;
VISTO IL Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;
VISTO il "Protocollo di gestione del Rischio da COVID-19 e Piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro dell'Università Ca' Foscari Venezia" adottato con DR. N. 440/2020 prot.n. 0024453 del 12/05/2020 adottato secondo quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra Governo e parti sociali in data 14.03.2020, così come integrato in data 24.04.2020, e costituente l'allegato n. 6 al DPCM 26.04.2020;
VISTO il D.R. N. 515/2020 Prot. n. 0028737 del 05/06/2020 con il quale è stata approvata l'informativa sullo svolgimento dei concorsi pubblici presso l'Università Ca' Foscari Venezia in periodo di emergenza COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i candidati di nazionalità diversa da quella italiana che in questo periodo di emergenza sanitaria potrebbero non essere in grado di sostenere il colloquio in presenza e l'opportunità di ridurre gli spostamenti sul territorio nazionale, il colloquio si terrà in forma telematica;
VISTA la Convenzione tra il Dipartimento di Economia e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) per la realizzazione del progetto di ricerca "La riforma del governo della criticità finanziaria degli Enti locali", previsto nell'ambito del programma di ricerche SNA "Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento

Università Ca'Foscari Venezia

delle amministrazioni pubbliche", Rep. 231/2020 Prot. n. 0038159 del 23/07/2020;

CONSIDERATO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. 677/2020, Prot. 39935-VII/16 del 31.07.2020, con il quale è stato approvato il bando dell'assegno, Tutor Prof. Vania Brino;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. 677/2020, Prot. 39935-VII/16 del 31.07.2020, che contiene l'attestazione della copertura sui fondi resi disponibili dalla Convenzione tra il Dipartimento di Economia e la SNA, Responsabile Prof. Vania Brino;

Dispone:

Art. 1 - Oggetto

1. E' indetta una selezione pubblica per il conferimento **di n. 1 assegno** della durata di mesi 12, con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all'art. 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di ateneo, che sarà regolato da apposito contratto.

Il programma di ricerca prevede l'inizio dell'attività indicativamente per il mese di Settembre 2020

L'importo dell'assegno è pari a Euro **19.541,00 (diciannovemilacinquecentoquarantuno/00)** annui lordo percipiente, al netto degli oneri a carico dell'Ente erogante. L'importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.

2. L'assegno è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al seguente programma di ricerca del Dipartimento di Economia:

- **Titolo:**

Gestione e valorizzazione del personale: strategie, azioni, nuove prospettive regolative

Management and enhancement of human resources: strategies, actions, new regulatory perspectives

- **SSD e/o settore concorsuale:** JUS 07
- **Responsabile scientifico e tutor:** Prof. Vania Brino
- **durata:** 12 mesi
- **Abstract:**

ITALIANO

Il tema di ricerca del progetto attiene ad approfondire azioni, interventi e strategie finalizzate all'innovazione dei processi di selezione, formazione e sviluppo del personale dei Comuni anche nella prospettiva di valorizzare le competenze acquisite, le capacità e i comportamenti organizzativi. Focus specifico riguarderà inoltre il tema dell'autonomia del comune nella gestione del personale. Tale analisi servirà poi per definire possibili punti di sviluppo per una proposta di riforma normativa.

Università Ca'Foscari Venezia

ENGLISH

The research concerns actions, interventions and strategies aimed at innovating the processes of selection, training and development of the staff of the Municipalities also with a view to enhancing the skills and organizational behaviors. Specific focus will also concern the issue of autonomy of the municipality in staff management. This analysis will be used also to define possible development points for a proposal for regulatory reform.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso di diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509), laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca.

2. Non possono essere titolari di assegno, e **sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni** coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti di ruolo delle Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

6. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti privati, ancorché part time.

7. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mail con ricevuta di ritorno, o tramite telegramma postale, o mediante PEC qualora il candidato ne possieda una.

8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di Incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 3 – Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell'assegno indicato nel precedente art. 1, il candidato è tenuto a presentare domanda con relativa documentazione al Direttore del Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia entro **il 15 settembre 2020, ore 12.00, ora italiana**, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca e come dettagliato nei commi seguenti.

Università Ca'Foscari Venezia

2. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda e la relativa documentazione utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile via web all'indirizzo:

https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/dec-brinosna-05082020

entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, ore 12.00, ora italiana. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando di selezione è pubblicato nell'apposita pagina web di questo Ateneo (http://www.unive.it/data/12137/), sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: (http://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship) e sul sito dell'Unione Europea (https://euraxess.ec.europa.eu/).

3. Il candidato deve effettuare la compilazione del modulo informatico ed allegare tutti gli allegati obbligatori previsti dal bando e dalla domanda, i cui modelli sono resi disponibili nella pagina http://www.unive.it/pag/15951.

4. Il candidato dopo la chiusura e l'invio della domanda e della relativa documentazione mediante procedura online riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla procedura per ogni eventuale aggiornamento dei dati e dei materiali entro e non oltre la scadenza del bando, fissata per il **15 settembre 2020.**

5. Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento il candidato può contattare la struttura esclusivamente fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando. Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia, numero telefonico: 041-2349173; e-mail: simar@unive.it

ATTENZIONE!!! Si segnala che l'Ateneo è chiuso per la pausa estiva dal 10 al 14 agosto 2020. Si consiglia caldamente di NON inviare domande di partecipazione che debbano pervenire nel periodo di chiusura indicato

6. Si segnala che nel caso di eventuale numerosità delle candidature e/o pesantezza dei materiali caricati dai candidati il sistema potrebbe subire dei rallentamenti, pertanto si suggerisce di non iniziare la procedura a ridosso della scadenza.

7. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori firmati, laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre la scadenza di cui al precedente comma 2.

8. Salvo quanto previsto all'art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli interessati a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma postale.

9. Il candidato deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati, laddove richiesto, il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere

Università Ca'Foscari Venezia

tempestivamente comunicata alla struttura cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

10. Il candidato deve aver cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:

a) il titolo dell'assegno per il quale intende partecipare al bando;
b) i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
c) il possesso del diploma di laurea specialistica / magistrale / laurea vecchio ordinamento o di titolo di studio conseguito all'estero . I Candidati in possesso di titolo conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile ai fini della prevista richiesta di equivalenza del titolo di studio estero a titolo dell'ordinamento italiano. Il candidato, cui sia stato rilasciato il Diploma Supplement, potrà non presentare altra documentazione, purché il DS fornisca una descrizione completa della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati. È consigliato comunque allegare ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di equivalenza, di cui il candidato sia in possesso;
d) l'eventuale possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda;
e) la cittadinanza posseduta;
f) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
g) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
h) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
i) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
j) di aver o meno presentato una proposta individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships/ ERC / FIRB / SIR o equivalenti e di aver, o meno, conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;
k) di aver o meno già concluso, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, un progetto individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti;
l) se cittadino non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
m) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d'Ateneo art. 18 e dalla normativa vigente;
n) la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l'art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
o) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;

p) l'eventuale richiesta di sostenere il colloquio e le eventuali prove in lingua inglese;
q) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
r) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda;
s) I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.

11. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere **c)** e **d)** del comma 10 del presente articolo, comporterà l'esclusione dalla selezione.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

13. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

14. I candidati **devono** allegare alla domanda:

a) Scansione di un documento di identità in corso di validità;
b) lettera di motivazione (max 1 pagina) ed il proprio curriculum scientifico-professionale, in un unico file PDF. Il curriculum deve essere sottoscritto in originale, recante, oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;
c) gli allegati denominati: 'obblighi e impegni', 'concorsi e incompatibilità'.

15. Ulteriori allegati:

a) **modulo per la dichiarazione di disponibilità a svolgere il colloquio in remoto disponibile alla pagina http://www.unive.it/pag/15951, da inviare via mail a simar@unive.it, avente per oggetto: *Gestione e valorizzazione del personale: strategie, azioni, nuove prospettive regolative;***

b) eventuale elenco delle pubblicazioni del candidato;
c) allegato 'titoli preferenziali' qualora il candidato ne possegga, ved. Art. 5;
d) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 2, 3 e 5;

16. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti

all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

17. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato Italiano, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

18. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

19. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. Relativamente all'assegno da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione (art. 2), delle eventuali prove e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (all. B).

3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 5 - Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica, cui seguirà un colloquio.

2. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.

Le prove concorsuali saranno svolte in via telematica.

Il **colloquio, che si terrà in modalità telematica,** verterà sulla conoscenza dei seguenti temi:

Università
Ca'Foscari
Venezia

- esperienze di ricerca;
- metodologie di ricerca sociale.

3. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.

4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, come previsto anche al successivo art. 8.

5. Sono considerati **titoli preferenziali:**

- il dottorato di ricerca;

- il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more del conferimento del titolo;

- documentata esperienza sulle tematiche oggetto di studio

- Diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream con temi di ricerca attinenti all'oggetto dell'assegno, conseguiti sia in Italia che all'estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero con temi di ricerca attinenti all'oggetto dell'assegno.

Art. 6 - Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico (allegato B):

- da 0 a 60 per i titoli e le pubblicazioni;
- da 0 a 40 per il colloquio;

2. I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli e pubblicazioni riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.

3. **Le prove concorsuali saranno svolte in via telematica**

Il colloquio si terrà comunque il **giorno 21 settembre 2020 alle ore 10.00.**

L'elenco dei candidati ammessi la colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno 18 settembre 2020, mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo (http://www.unive.it/data/12138/) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente.

4. La pubblicazione del suddetto calendario e dell'elenco degli ammessi o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto i candidati sono tenuti a collegarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presentato in fase di candidatura, nel giorno, nell'ora e secondo le modalità telematiche indicati nell'avviso pubblico.

Università Ca'Foscari Venezia

5. L'assenza dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.

6. Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti su 40.

7. **I candidati sono ritenuti idonei** allo svolgimento della specifica attività di ricerca **qualora la somma dei punti** assegnati ai titoli e al colloquio risulti **uguale o maggiore a 70/100.**

8. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore, ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento.

9. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

Art. 7 – Approvazione Atti e Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l'indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore della struttura che ha bandito l'assegno e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.

2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo il Direttore della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.

3. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli interessati.

4. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.

5. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:

a) impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore;
b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore della selezione;
c) recesso dal contratto da parte dell'assegnista;
d) qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di assegni di ricerca rispetto a quelli banditi sul medesimo progetto specifico.

6. Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c del comma precedente, gli eventuali fondi residuali ritornano nella disponibilità della struttura.

7. Il Direttore della struttura presso cui è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della selezione, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

8. L'assegnista dovrà esprimere la propria accettazione **7 giorni** dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Economia, a mezzo del quale verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art.1 del bando.

9. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 14 e 16 del Regolamento e dell'art. 12 del presente bando.

Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione

1. E' assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.

2. E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. e del relativo regolamento interno di attuazione.

Art. 9 - Attività del titolare dell'assegno

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata della ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal tutor di riferimento, o dal Direttore della struttura nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento.

2. L'assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 13 del Regolamento.

3. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

4. L'assegnista è tenuto ad effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS, ad iscriversi al portale ministeriale https://loginmiur.cineca.it/, ad implementare il catalogo di Ateneo contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall'assegnista, a rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, il Codice etico dell'Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001.

Art. 10 - Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza

1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con il/i candidato/i vincitore/i della valutazione comparativa. Nello specifico tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà dell'Ateneo, che

avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti morali dell'inventore/autore. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, fatta salva la normativa vigente in materia.

2. Si rimanda in ogni caso all'art. 17 del Regolamento per il conferimento degli Assegni e ai regolamenti di Ateneo pertinenti alla materia.

Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del regolamento e all'art. 2 del presente bando, i titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia.

2. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o master, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.

4. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
- non rechi pregiudizio all'Università.

5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, sentito il tutor e fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del Regolamento, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.

6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

7. L'assegnista può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l'Ente finanziatore.

8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.

2. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell'assegno e comunque al termine di ogni anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell'importo dell'assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art. 7. Nella relazione il titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.

3. L'assegnista al termine della propria attività dovrà inoltre fornire al dipartimento i seguenti prodotti scientifici che definiscono uno 'standard minimo di risultato':

-- *Report di ricerca sull'attività svolta.*

4. La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all'esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.

5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentito il titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.

6. Al termine dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.

7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Università Ca'Foscari Venezia

2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.

4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.

6. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation - GDPR") e dalla normativa nazionale applicabile (attualmente il D.Lgs. 196/2003). È possibile scaricare l'Informativa sulla privacy al seguente link: http://www.unive.it/data/12137/, selezionando il bando di interesse.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è Silvia Lovatti, Segretario del Dipartimento di Economia, e-mail: silvialo@unive.it, Tel. n. 041-2349158.

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Il Direttore del Dipartimento di Economia

Prof. Monica Billio
Firmato digitalmente